

Codice DB1412

D.D. 16 gennaio 2014, n. 103

**R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2397 - Comune di Quarona - Autorizzazione idraulica in sanatoria per la perizia di variante del progetto "completamento sistemazione idraulica del torrente Cavaglia".**

In data 26/11/2013, nostro protocollo n. 71871/DB14.12 del 27/11/2013, il Comune di Quarona, a seguito della nota prot. n. 4097 del 16/01/2013 del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante del progetto "Completamento sistemazione idraulica del torrente Cavaglia", finanziato ai sensi della L.R. n. 54/75, programma anno 2007.

In merito al progetto definitivo questo Settore aveva espresso il proprio parere favorevole in linea idraulica con nota n. 28412/DB14.12 del 06/04/2011, nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Quarona.

La perizia di variante è stata approvata dal Comune con D.G.C. n. 56 del 03/07/2012.

I lavori relativi alla perizia sono già stati eseguiti, pertanto per le opere che interferiscono con il torrente Cavaglia è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Paolo Raffredi, dal geom. Marco Renna e dal dott. geol. Giovanni Cavagnino.

Le opere previste in perizia consistono, lungo la sponda destra, nella modifica dimensionale della sottomurazione del muro spondale esistente fra le sez. 11 e 9 (fondazione di sezione m 1,50 x 0,70 ed elevazione m 1,00), nella sottomurazione del muro spondale fra le sez. 13 e 11 (fondazione di sezione m 2,00 x 1,00 ed elevazione di m 2,64) e nel rifacimento di un tratto di muro crollato presso la sez. 9.

In data 13/01/2014 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuto ammissibile il mantenimento delle opere previste nella perizia di variante, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;

- preso atto delle risultanze della relazione idraulica integrativa;
- considerato che le opere previste nella perizia di variante sono compatibili con il regime idraulico del torrente Cavaglia, in quanto non provocano restringimenti della sezione utile di deflusso;

*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Quarona a mantenere le opere realizzate con la perizia di variante, consistenti nella modifica dimensionale della sottomurazione del muro spondale esistente fra le sez. 11 e 9, nella sottomurazione del muro spondale fra le sez. 13 e 11 e nel rifacimento di un tratto di muro crollato presso la sez. 9, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato sotto il profilo idraulico dovrà aver ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli